

Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003 Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana spa per il triennio 2003 - 2005

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di di usione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2000-2002;

Considerato che occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza generale del 6 dicembre 2002;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 21 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato

denominata convenzione , che rinvia per l'integrazione di essa ad un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 della convenzione;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;

Accertato che la scadenza del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 è scaduta al 31 dicembre 2002;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero , in persona del segretario generale pref. Vittorio Stelo, e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata RAI , con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Antonio Baldassarre, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI, si conviene e si stipula quanto appresso.

Capo I

Principi generali

Art. 1.

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, delle norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in conformità con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del segnale, la gestione economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresì, i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.

3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.

4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalità e le condizioni

stabilite nel presente contratto, a:

o rire un ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalita degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato numero di ore di trasmissione all informazione, educazione, formazione, promozione culturale;

promuovere le capacita produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;

favorire l accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunita , nel piu rigoroso rispetto della dignita e della centralita della persona nonche delle culture delle diversita ;

dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilita della prima infanzia e dell eta evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in relazione all orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

favorire la ricezione dell o erta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali;

assicurare la di usione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l estero al ne di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per garantire un adeguato livello di informazione delle comunita italiane all estero;

rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la societa ;

valorizzare le culture locali e l informazione regionale anche attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora cio sia ritenuto necessario da parte della RAI;

dedicare una speci ca programmazione alle minoranze linguistiche;

e ettuare servizi speciali per la di usione di informazioni riguardanti le condizioni del tra cco e della viabilita ;

assicurare la qualita del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del territorio;

garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi;

sperimentare tecnologie innovative anche al ne di promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonche l introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre;

improntare la gestione economico- nanziaria a criteri di e cienza e di economicita al ne di garantire una adeguata redditivita del capitale che consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico- nanziari di mercato;

predisporre un sistema di contabilita separata allo scopo di distinguere i costi delle attivita del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo

stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attività previste dall'art. 5 della convenzione, con modalità che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attività di servizio pubblico; individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualità della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualità con particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.

Art. 2.

La qualità dell'offerta

1. La RAI si impegna ad assicurare, nell'arco di tutta la programmazione radiofonica e televisiva, a prescindere dal genere e dalla fascia oraria, una di alta qualità dell'offerta. In particolare, la RAI si obbliga a:

rispettare e soddisfare le esigenze degli utenti tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti;

osservare i principi di pluralismo, imparzialità, completezza e obiettività;

promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

ispirarsi nella programmazione ai valori della società civile e democratica, offrendo una programmazione interessante, efficace e di buon gusto;

assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti, evitando scene o espressioni volgari o di cattivo gusto;

aggiornare la programmazione tenendo conto dell'evoluzione e dell'innovazione delle tecniche di trasmissione e dei nuovi contenuti radiotelevisivi;

valorizzare l'informazione di carattere regionale.

2. La RAI riconosce, quale linea strategica della missione di servizio pubblico, la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna a perseguire tale obiettivo anche nei generi a più ampia diffusione.

3. Al fine del controllo della qualità dell'offerta, la RAI si impegna ad avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un sistema di verifica interna che, avvalendosi di appositi indicatori e specifici parametri di valutazione basati sui criteri di cui al comma 1, accerti il grado di raggiungimento della qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La RAI si impegna, altresì, ad effettuare controlli e verifiche su un campione rappresentativo dell'utenza per analizzare la percezione del telespettatore rispetto alla qualità della propria programmazione.

4. La RAI, attraverso un apposito centro di ascolto provvede a recepire le opinioni del pubblico sulla propria programmazione al fine delle opportune valutazioni sull'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale servizio viene adeguatamente pubblicizzato dalla RAI.

5. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione

composta da quattro membri di cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio nazionale degli utenti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della commissione partecipa un rappresentante del Ministero. La commissione nell'espletamento dei suoi compiti prenderà in considerazione anche i risultati delle verifiche di cui ai commi 3 e 4, che dovranno essere ad essa comunicati a cura della RAI.

Capo II

L'offerta radiotelevisiva: i generi

Art. 3.

L'offerta televisiva

1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i canali televisivi a diffusione terrestre, a garantire un'offerta che, dovendo nel suo insieme rispondere ai criteri di completezza, imparzialità, obiettività, qualità e pluralismo che connotano il servizio pubblico, tenga prioritariamente conto dei seguenti generi:

a) informazione d'attualità: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; trasmissioni che documentano manifestazioni e avvenimenti di attualità a carattere periodico o straordinario; pagine di teletext; informazione regionale;

b) approfondimenti ed informazione a tema: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche; inchieste e dibattiti di approfondimento solitamente legate a tematiche sociali, politiche, territoriali e di costume;

trasmissioni di approfondimento a complemento della programmazione di informazione; trasmissioni documentative di usi, costumi e tradizioni della società; trasmissioni retrospettive sulle vicende e la vita di personaggi celebri con intento documentaristico sulla realtà dell'epoca; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso;

c) trasmissioni a carattere istituzionale: trasmissioni periodiche e straordinarie dedicate all'informazione sull'attività degli organi istituzionali sovranazionali, nazionali, regionali e locali; dibattiti parlamentari e dichiarazioni di alte cariche dello Stato e delle regioni; trasmissioni e spazi autogestiti dedicati a partiti e movimenti politici, liste referendarie e sindacati di livello nazionale e regionale;

d) trasmissioni dedicate a tematiche ed eventi di carattere sociale e di pubblica utilità: trasmissioni e programmi contenitori che trattano tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività e delle fasce di persone con bisogni particolari; trasmissioni e spazi televisivi assegnati ad associazioni e movimenti della società civile per la promozione delle loro attività; trasmissioni per l'informazione dei consumatori; celebrazioni liturgiche; comunicati che offrono servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale (previsioni metereologiche, bollettini sulla viabilità, ecc.);

e) trasmissioni dedicate a bambini e ragazzi: cartoni e programmi di animazione, compresi quelli con finalità formativa; giochi; programmi di informazione specifici; programmi contenitori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima

infanzia e dell'età evolutiva e che contribuiscano a diffondere la prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti ovvero dannose per la salute, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) trasmissioni a carattere formativo, educativo, culturale ed etico: trasmissioni

garantire un'offerta diversificata che realizzi la missione formativa, informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione i criteri di qualità dell'offerta indicati all'art. 2;

ampliare il contenuto dell'offerta, anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;

sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialità.

2. La RAI potrà utilizzare per la distribuzione della programmazione radiofonica anche le reti via cavo e i canali satellitari, previa autorizzazione del Ministero.

3. La programmazione radiofonica della RAI dovrà garantire i seguenti generi:

a) notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversi secondo il canale;

b) informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e talk diretti, anche in formato di lusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) cultura: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) società: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;

e) musica: tutti i generi e sottogeneri di musica colta, di musica sinfonica e di musica leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o di edizioni di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare;

f) intrattenimento e divulgazione: programmi di intrattenimento quali talk, con giochi per gli ascoltatori; varietà, one-man-show, commedia, satira, sketch, anche realizzati al fine di rappresentare e divulgare criticamente l'evoluzione civile del Paese;

g) servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso;

rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;

h) pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

4. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3, nonché, con il medesimo dettaglio, il dato della diffusione media giornaliera.

Capo III

L'offerta: profili specifici

Art. 5.

Programmazione Televideo

1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia,

culturali e religiose.

Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI eviterà di trasmettere promo e trailer in contrasto con i principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarrà dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualità delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonché del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori. La RAI comunicherà inoltre alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di programmazione per i minori che intende realizzare nonché le iniziative adottate.

Art. 7.

Programmazione sociale e programmazione dedicata alle persone con disabilità

1. La RAI si impegna a promuovere e valorizzare, nell'ambito di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la conseguente rappresentazione delle pluralità della realtà sociale, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità della vita, consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilità, nuove emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunità, anziani. La RAI si impegna altresì a definire e realizzare attività e iniziative specifiche volte a sviluppare l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico in merito alle suddette tematiche, anche attraverso l'adozione di nuovi linguaggi mediatici e tecnici in termini di ascolto.

2. La RAI si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività.

3. La RAI, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie del Trattato di Amsterdam e delle risoluzioni del Forum europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e il superamento dell'handicap anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali, in collaborazione con le istituzioni competenti nazionali e locali. La RAI si

impegna inoltre a garantire l'accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilità sensoriali, tramite le speciali programmazioni audiodescritte sui canali in OM e le trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti e sottotitolate con speciali pagine del Televideo e con traduttori in video per le persone sorde, attuando, a tal fine, le seguenti iniziative:

incremento del volume delle offerte speciali di cui sopra del 10 per cento annuo rispetto al 2002 sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento ed informazione a tema;

mantenimento dell'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari e sua estensione ad almeno una ulteriore edizione del telegiornale nelle fasce orarie di buon ascolto;

miglioramento qualitativo del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse trasmissive dedicate allo speciale servizio; promozione della ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali; comunicazione al pubblico delle iniziative intraprese.

Art. 8.

Attività educative e formative

1. La RAI si impegna a consolidare e potenziare la propria missione educativa e formativa, contribuendo, in particolare, alle seguenti attività:

a) informazione sull'evoluzione del sistema scolastico, universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) realizzazione di programmi di supporto alla didattica e formazione degli insegnanti, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue europee e alla alfabetizzazione informatica;

c) orientamento dei giovani e sensibilizzazione di giovani e famiglie ai temi dell'inserimento professionale e del disagio giovanile;

d) valorizzazione delle eccellenze e delle iniziative didattiche innovative;

e) diffusione della cultura scientifica e umanistica.

1. La RAI, al fine di promuovere e di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, per assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, trasmetterà, nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre convenzioni, adeguati programmi televisivi, utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi.

2. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale e ad incrementare il numero dei programmi trasmessi agli italiani all'estero, anche nell'ambito di convenzioni aggiuntive a quella di cui al precedente comma.

3. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al Ministero, mediante apposita relazione, le attività e i dati relativi ai programmi trasmessi all'estero.

Art. 10.

Partecipazione a iniziative internazionali

1. La RAI potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

2. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1.

3. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai Paesi con i quali l'Italia.

Art. 11.

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, imprenditoriali e culturali nazionali al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi. In tali attività la RAI considererà interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.

2. La RAI, nel periodo di durata del presente contratto, è tenuta a destinare almeno il 20 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione di opere audiovisive italiane ed europee; dovrà, altresì, destinare ai film almeno il 40 per cento della suddetta percentuale minima di investimento, di cui una

quota non inferiore al 51 per cento dovrà essere investita in film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche; almeno l'8 per cento annuo della percentuale minima di investimento dovrà essere dedicata agli investimenti in cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia. Qualora l'evoluzione del mercato dovesse evidenziare tendenze non compatibili con tale quota, la RAI, con documentata istanza, potrà richiedere che una commissione paritetica appositamente costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, proceda alla sua rideterminazione.

3. Ai fini della presente norma si intendono:

a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria relativi all'offerta televisiva terrestre, al netto del canone di concessione;

b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti come definiti dall'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

c) per investimenti, la contabilizzazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.

4. La RAI si impegna a istituire con effetto immediato puntuali sistemi di monitoraggio e di verifica del rispetto delle quote previste nel presente articolo e a comunicarli annualmente al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI valorizza e

3. La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva trenta minuti di programmazione per ogni regione, riservata alla trasmissione di programmi scelti dalle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti ed in collaborazione col territorio.

4. La RAI è tenuta, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali. La RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una commissione appositamente costituita tra il Ministero e la RAI individuerà le sedi della società a cui sono attribuite le attività di tutela di ciascuna minoranza linguistica riconosciuta nonché il contenuto minimo della tutela.

Art. 13.

Rete parlamentare

1. La RAI è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico.

La RAI è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al comma 1 potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del

servizio o erto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

4. La RAI potrà di ondere le trasmissioni della rete parlamentare via Internet e via satellite.

Art. 14.

Servizi speciali per la mobilita

1. La RAI si impegna a dedicare adeguati spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la di usione di informazioni riguardanti le condizioni del tra co e della viabilita e la sicurezza stradale.

2. I notiziari radiofonici sulle condizioni della viabilita e del tra co delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio, incrementando il tempo dedicato all informazione, nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Il servizio Isoradio viene svolto attraverso la rete di impianti di cui all allegato B.

3. Tali programmi devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale, le tangenziali e le zone limitrofe.

4. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell utenza del Dipartimento della protezione civile.

5. L estensione del servizio Isoradio, per quanto possibile irradiato sul territorio impiegando la stessa frequenza, al tracciato autostradale, alle tangenziali, e alle zone limitrofe non ancora raggiunte ed il miglioramento della di usione del servizio stesso devono avvenire mediante l installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, previa autorizzazione del Ministero che assegnera le necessarie frequenze tenendo conto a tal ne del carattere speci co di pubblica utilita del servizio Isoradio.

6. Ai ni del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 la concessionaria appronta, anche sulla base di richieste provenienti dal Ministero, su indicazione del Ministero dell interno e del Ministero delle infrastrutture, piani di sviluppo della rete e li presenta al Ministero.

Capo IV

Tecnologie, ricerca e sperimentazione

Art. 15.

Qualita e disponibilita tecnica del servizio

1. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualita del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni radiocomunicazioni).

2. Nell ambito della disponibilita delle frequenze il Ministero assicurerà alla RAI quelle necessarie all espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni

interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

3. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e di ricezione del segnale televisivo e radiofonico individuati negli allegati C e D.

4. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione relativa al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura la RAI è tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

Art. 16.

Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione per ciascuna delle tre reti televisive nazionali.

La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderne localmente la copertura ai centri abitati con popolazione non inferiore a 300 abitanti, a fronte di convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti e previo apporto, da parte degli enti locali competenti, delle infrastrutture necessarie all'installazione degli impianti di ricezione, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Art. 17.

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza

1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La RAI è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto dopo aver verificato la compatibilità radioelettrica e concluso il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

Art. 20.

Impiego dei collegamenti mobili

1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio e effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

Art. 21.

Ruoli di Programme Booking Centre e di Accounting Office per servizi internazionali

1. La RAI ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di Programme Booking Centre) nonché la corrispondente contabilità (ruolo di Accounting Office). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la RAI ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero.

Art. 22.

Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e

internazionali concernenti la materia.

riconosciuta competenza tecnica. La RAI assicura la massima partecipazione a iniziative e programmi di ricerca ed innovazione tecnologica promosse dall'Unione europea, dal Consiglio di Europa e dalle altre istituzioni europee. La RAI è tenuta a riferire annualmente al Ministero sulle iniziative adottate ai sensi del presente articolo.

2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovisoteca sviluppato ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare la catalogazione digitale dell'archivio storico registrato su nastro magnetico analogico.

L'archivio storico radiotelevisivo sarà progressivamente aperto al pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalità e tempi da definire d'intesa con il Ministero.

Art. 25.

Servizi multimediali

1. La RAI, di intesa con il Ministero, può:

- a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
- b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
- c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della società dell'informazione;
- d) promuovere l'alfabetizzazione informatica degli utenti radiotelevisivi;
- e) sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione, archiviazione, trasmissione e di visione di programmi televisivi e radiofonici;

del cinema elettronico.

2. La RAI può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI è tenuta a trasmettere

Art. 26.

Servizi di diffusione via satellite

Paese nel contesto internazionale, con particolare riferimento ai Paesi dell'area balcanica, del medio oriente e del nord Africa, e di promuovere l'innovazione

multimediali, la RAI, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea; servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale di uso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli di uso in chiaro via satellite; servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale; servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la concessionaria provvederà a convertire in digitale tali servizi.

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali educational o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle istituzioni universitarie pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La RAI si impegna a diffondere, all'interno dell'orbita trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

Capo V

Il finanziamento e la gestione economico-finanziaria

Art. 27.

Criteri economici di gestione

1. La RAI si impegna a svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale.

2. Il finanziamento di tale attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

3. La RAI è tenuta a mantenere un equilibrato e sostenibile rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.

Nell'ambito di un programma triennale di investimenti straordinari si potrà tenere conto degli introiti da canone assicurati per il triennio, per stabilire il rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri.

4. Al fine di assicurare la trasparenza del finanziamento pubblico, la RAI si impegna a indicare distintamente nella propria contabilità le risorse pubbliche, quelle derivanti da attività commerciali consentite dall'art. 5 della convenzione e quelle derivanti dalla

raccolta pubblicitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, nonché i costi delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo come definiti dalla legge, dalla convenzione e dal presente contratto e quelli delle altre attività, con modalità che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attività di servizio pubblico. A tal fine viene istituita una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della RAI, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, che individua i criteri generali e le modalità di attuazione della contabilità separata secondo le linee guida dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2001/C 320/4 e tenendo conto delle esperienze maturate dagli organismi di servizio pubblico negli Stati membri.

5. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la RAI è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economici e finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, contenga informazioni anche in merito:

alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, Internet, ecc.);

i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

6. La RAI è, altresì, tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i piani industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici), le previsioni economiche di esercizio e i bilanci consuntivi di esercizio, nonché, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno.

Art. 28.

- 1) penalizzazione connessa all'eventuale mancata realizzazione dell'ammontare globale degli investimenti/costi inclusi nella variabile V per l'anno n-1; la penalizzazione è pari all'ammontare della quota del sovrapprezzo riconosciuto per la quota non realizzata;
- 2) maggiorazione/penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione della RAI, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione per i minori; tale variazione non può eccedere il + 20% dell'incremento complessivo; V e l'impatto economico, totale o parziale, dei progetti aggiuntivi eventualmente previsti per l'anno n in rapporto al fatturato da canoni di abbonamenti dell'esercizio n-1.
2. La quota di recupero del differenziale dell'azione relativa all'anno n-1 la variabile V e la quota di riconoscimento dei progetti nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi e la relativa percentuale non eccedente il 20%, saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale su proposta della commissione di cui al successivo comma 3.
3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una motivata proposta per i valori di cui al comma precedente.
4. La commissione paritetica potrà proporre le opportune integrazioni di carattere straordinario alla formula definita al comma 1.
5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Art. 29.

Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI metterà a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino, strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del

trimestre.

Capo VI

Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Art. 30.

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto viene istituita una sede

impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento della attività di controllo. Il rifiuto non giustificato può essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al successivo articolo.

4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del contratto di servizio, sugli eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.

Art. 32.

Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o più obblighi previsti dal presente contratto, provvede, entro trenta giorni a contestare la violazione alla RAI, in persona del rappresentante legale, il quale, nei successivi trenta giorni, ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero può acquisire documenti ed informazioni, anche da terzi, ed esperire sopralluoghi.

2. Entro novanta giorni dalla avvenuta contestazione, il Ministero emette un motivato provvedimento ed applica l'eventuale sanzione che, salvo che l'inadempimento non comporti una sanzione più grave, corrisponde alla penalità prevista dall'art. 22 della convenzione.

3. Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; trascorso inutilmente tale termine l'importo è prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla RAI, a norma dell'art. 20 della convenzione, che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo. Sono comunque fatte salve le disposizioni previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 33.

Collaborazione per interpellanze interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La RAI fornisce la più ampia collaborazione alle amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

Capo VII

Norme finali

Art. 34.

Adeguamento del contratto di servizio

1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni

previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

Art. 35.

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 2005. Fino alla data di entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente contratto.
2. Entro il 1 luglio 2005 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo al triennio 2006-2008.
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diligenza, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto.

Roma, 23 gennaio 2003

p. RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.

Il presidente del consiglio di amministrazione

Baldassarre

p. Ministero delle comunicazioni

Il segretario generale

Stelò